



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 4 del 18/04/2023**

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA IN LUOGO DELLA TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI).**

L'anno **duemilaventitre diciotto** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Assente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Assente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Assente
NOVELLINI GAETANO	Presente
DAOLIO PAOLO	Presente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Assente

**PRESENTI N. 8**

**ASSENTI N. 5**

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la

trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno .

Deliberazione n. 4 del 18/04/2023

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA IN LUOGO DELLA TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI).**

Il SINDACO illustra il punto in approvazione ; il consigliere Novbellini chiede chi ha predisposto la bozza di modifica al regolamento .

IL sindaco dice che tale bozza è stata fatta dalla società che gestisce il servizio , ma la modifica proposta è stata verificata , nella sua legittimità e coerenza con la legge, dagli uffici comunali.

Dopo di che

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

-che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

-che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

-l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che recita: *«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le*

*superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";*

-l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";*

-l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

Preso atto che il D.Lgs. n. 116/2020, recependo le direttive espresse in ambito comunitario, ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n. 152 del 2006, ossia al Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

Evidenziato che il D.Lgs. n. 116/2020 ha previsto, in particolare:

- all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del TUA (Testo Unico dell'Ambiente - D.Lgs. 152/2006) la definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, facendo venir meno la definizione di "rifiuti assimilati";

- all'art. 184 del TUA la classificazione dei rifiuti;

- all'art. 198 del TUA l'abrogazione della lettera g), comma 2, che prevedeva la possibilità per i comuni di assimilare, per quantità e qualità i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; il comma 2 bis) dispone inoltre che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2, e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021";

Accertato che il Comune di Dosolo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021, ha aggiornato al quadro normativo di cui al D.Lgs. n. 116/2020, il Regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/07/2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 01/12/2022, con la quale è stata approvata la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti

urbani nel territorio del Comune di Dosolo;

Visto il Regolamento di gestione del servizio rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09/05/2022;

Considerato che risulta necessario apportare ulteriori modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), che riguardano principalmente il recepimento di quanto disposto:

- dalle circolari interpretative che si sono susseguite dopo l'emanazione del D.Lgs. n. 116/2020;
- dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge concorrenza), che ha ridotto da 5 a 2 anni il termine per il rientro in privativa nel caso di precedente fuoriuscita da parte delle utenze non domestiche;
- dalla Delibera dell'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, ad oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- dalla Delibera di ARERA 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif, ad oggetto: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", che è intervenuta, tra le altre, nella disciplina della gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

Considerato che risulta, altresì, necessario apportare modifiche al predetto Regolamento per meglio adattarlo alle prassi vigenti;

Esaminate le modifiche da apportare al Regolamento di disciplina della tariffa avente natura di corrispettivo in luogo della TARI, riportate nel documento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

-l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2012, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi*

*dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Visto il comma 775 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 (L. 29/12/2022, n. 197), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2023;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento sul corrispettivo per i rifiuti, come modificato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia tariffa corrispettiva in luogo della TARI;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla modifica del Regolamento di disciplina della tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI con decorrenza dal 01/01/2023;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione l'allegato parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, da n. 8 consiglieri presenti e votanti

### **delibera**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare la modifica al Regolamento di disciplina della tariffa avente natura di corrispettivo in luogo della TARI, come da documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che il Regolamento, come modificato, risulta aggiornato al quadro normativo di cui al D.Lgs. n. 116/2020, e relative circolari interpretative, alle disposizioni della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge concorrenza), alla Delibera di ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/rif ed alla deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/rif;

4) Di prendere atto che la modifica del Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;

5) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

6) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia il presente provvedimento sia il Regolamento aggiornato alle modifiche approvate.



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BORGHI ROBERTA